



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 445 del 15/05/2025

Istituzione del Tavolo regionale permanente sulla condizione dell'occupazione femminile. (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17. “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.).

Firmato da: Loredana Raia

XI Legislatura

Proposta di legge regionale

Istituzione del Tavolo regionale permanente sulla condizione dell'occupazione femminile. (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17.

“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.)

A firma della Consigliera Loredana Raia

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17. “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.)

Dopo l’art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 è inserito il seguente articolo:

“3bis

(Tavolo regionale permanente sulla condizione dell’occupazione femminile)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Tavolo regionale permanente sulla condizione dell’occupazione femminile, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione, rappresentanza e elaborazione di proposte e strategie dei soggetti che promuovono politiche in materia di occupazione femminile.
2. Presiede il Tavolo il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e partecipa il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato.
3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l’esame delle problematiche e delle proposte di politiche e misure necessarie al fine di sostenere l’occupazione femminile e la parità retributiva tra i sessi.
4. Il Tavolo è composto dai rappresentanti dei sindacati, delle associazioni di categoria, degli organismi di parità e politiche di genere, delle istituzioni, degli enti, società pubbliche e ordini professionali attivi in materia di occupazione femminile.
5. Il Tavolo è costituito con deliberazione della Giunta regionale, che individua i soggetti partecipanti e definisce le modalità di funzionamento.
6. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.